

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Sommario

Sommario.....	1
CAPO I - Principi generali.....	2
Art. 1 – Finalità e destinazione del fondo.....	2
Art. 2 – Funzioni tecniche e destinatari.....	2
Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro.....	3
Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	4
Art. 5 - Modulazione del fondo.....	4
Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo.....	4
Art. 7 - Suddivisione in lotti.....	4
Art. 8 - Centrali di committenza.....	4
CAPO II - Fondo per lavori.....	5
Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	5
Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante.....	5
Art. 11 - Disciplina delle varianti.....	5
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	5
CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture.....	7
Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo.....	7
Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture.....	7
Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo.....	7
Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante.....	7
Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante.....	8
Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV - Norme comuni.....	8
Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.....	8
Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista".....	8
Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento.....	9
Art. 22 - Criteri di riduzione incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	9
Art. 23 - Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 24 - Coincidenza di funzioni.....	10
Art. 25 - Funzioni articolate e singole.....	10
Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura.....	10
Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 28 - Conclusione di singole operazioni.....	11
Art. 29 - Liquidazione - limiti.....	11
Art. 30 - Informazione e confronto.....	11
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali.....	12
Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	12

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 03 dicembre 2021, con le seguenti OO.SS.:

- CGIL FP;
- FIT CISL;
- UIL-Trasporti.

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Finalità e destinazione del fondo

1. Il presente regolamento intende disciplinare, in conformità a quanto previsto dal Codice, la costituzione del fondo "Incentivi Funzioni Tecniche", i criteri di destinazione e di ripartizione tra il personale dipendente di AFC Torino S.p.A, in ragione delle funzioni tecniche di volta in volta assegnate;
2. In conformità a quanto consentito dall'art. 113 del Codice, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, è prevista la determinazione di una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.
3. Detta quota confluisce in un apposito fondo all'interno del quale l'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; il restante 20% può essere considerato, assieme ad altre quote, per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
4. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n.207/2010.
5. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
6. Costituisce condizione per l'accantonamento del fondo il fatto che le funzioni tecniche siano eseguite in tutto o in parte all'interno dell'Amministrazione ed è riferita ai soli lavori, forniture e servizi effettivamente appaltati.

Art. 2 – Funzioni tecniche e personale destinatario

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività delle persone inquadrare come dipendenti di AFC TORINO S.p.A. con contratto di lavoro subordinato, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i. necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, e segnatamente:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- valutazione/verifica preventiva dei progetti;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove richiesto.

2. La quota del fondo incentivante è destinata al seguente personale:

- Figura del Responsabile unico del procedimento;
- personale incaricato della programmazione di dettaglio della spesa per lavori, servizi e forniture (quadro economico);
- personale che effettua la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- personale incaricato della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- personale incaricato della direzione dei lavori;
- personale incaricato della direzione dell'esecuzione;
- personale incaricato del collaudo tecnico-amministrativo;
- personale incaricato del collaudo statico;
- personale incaricato della verifica di conformità;
- personale che collabora con i suddetti soggetti.

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

1. AFC Torino S.p.A., in relazione alla propria organizzazione, individua, con apposito provvedimento dell'organo amministrativo e/o dell'amministratore delegato, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando i ruoli di assegnati ad ogni persona, anche con riguardo alle funzioni del personale collaboratore.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale dipendente di AFC Torino S.p.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dipendente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, per quanto compatibile con l'organigramma aziendale e i ruoli in esso attribuiti al personale, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dall'organo amministrativo e/o dall'amministratore delegato, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. Il personale dipendente indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. L'organo amministrativo e/o l'amministratore delegato che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dal personale coinvolto e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 - Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - e) i lavori, servizi e forniture comunque oggetto di affidamento diretto senza previo esperimento di procedura selettiva;
 - f) gli appalti di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
 - g) gli acquisti di beni e servizi attraverso convenzioni e accordi quadro CONSIP e/o convenzioni e accordi quadro stipulati da altre Centrali di Committenza;
 - h) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art.17;
 - i) i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Art. 7 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg, del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg, del Codice).

Art. 8 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Città di Torino prot. 1209/2021
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.
4. In ogni caso operano le esclusioni previste dal precedente articolo 6.

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante

1. Per i lavori, la percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui all'articolo 1 viene rideterminata in relazione agli importi a base di gara, secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
 - importi oltre i 150.000,00 Euro e fino a 1.000.000,00 di Euro: coeff. 1,00;
 - importi oltre a 1.000.000,00 di Euro fino a 2.500.000,00 Euro: coeff. 0,95;
 - importi oltre a 2.500.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro: coeff. 0,90;
 - importi oltre a 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di Euro: coeff. 0,85;
 - importi oltre 10.000.000,00 di Euro: coeff. 0,80.
2. Concorrono alla formazione del fondo gli interventi di lavori pubblici, previsti dal Codice, che abbiano avuto un'attività progettuale sviluppata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice e validata come previsto dall'articolo 26 del Codice.

Art. 11 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Figura del Responsabile unico del procedimento e personale collaboratore	25%
2) Programmazione della spesa per investimenti	5%

3) Verifica preventive della progettazione di predisposizione e di controllo delle procedure di bando	<u>10%</u>
4) Verifica preventive della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure <i>(queste fasi possono essere suddivise se gestite da uffici differenti)</i>	<u>15%</u>
5) Direzione lavori (art. 101) <p>La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori/trici operative/e e da ispettori/trici di cantiere. Nel caso siano nominate le predette figure di collaborazione della direzione dei lavori la percentuale del 30% attribuita per la funzione di direzione dei lavori verrà cosiripartita:</p> <p>Direttore/trice dei lavori (20%) Direttore/trice operativo (uno o più) (10%) Ispettore/trice di cantiere (5%)</p> <p>Nel caso in cui il/la direttore/trice dei lavori svolga le funzioni di coordinatore/trice per l'esecuzione dei lavori, il compenso incentivante ammissibile ai sensi dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per la funzione di direzione dei lavori remunera tutte le attività svolte dal/dalla direttore/trice dei lavori, ivi compreso il coordinamento per l'esecuzione dei lavori (cfr. Corte Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 7/2021/PAR del 3.02.2021).</p> <p>Nell'ipotesi in cui il/la direttore/trice dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore/trice per l'esecuzione dei lavori e le stesse siano affidate ad un/una direttore/trice operativo/a che coadiuva ai sensi dell'art. 101, comma 2, del d.lgs. 50/2016, si rientra nel caso previsto dall'art. 113, comma 3, del Codice che inserisce tra le persone potenzialmente beneficiarie dell'incentivo per le funzioni tecniche anche il personale collaboratore dei soggetti che svolgono le funzioni indicate al comma 2 del medesimo art. 113. Pertanto, in questo caso la quota dell'incentivo attribuibile al/alla direttore/trice operativo/a verrà aumentata fino al 10% e conseguentemente ridotta quella del 20% riferibile al/alla direttore/trice dei lavori (cfr. Corte Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 7/2021/PAR del 3.02.2021)</p>	<u>35%</u>
6) Collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico-funzionali (art. 102, c. 6)	<u>10%</u>
Totale	100,00%

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo nell'ambito degli appalti di servizi e forniture è il documento di progettazione di servizi e /o forniture.
2. In ogni caso, la destinazione al fondo e la successiva attribuzione dell'incentivo potranno avvenire solo con riferimento ad appalti di servizi e forniture previamente considerati negli atti di programmazione aziendale degli investimenti.

Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Fermo quanto previsto dall'art. 6, l'incentivo viene riconosciuto in riferimento ad appalti di servizi e forniture di valore superiore ad Euro 40.000,00. Esso viene attribuito solo con riferimento agli appalti di servizi e forniture che contengano gli elementi di cui all'art. 23, comma 15, del Codice.
2. in ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
3. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione degli investimenti dell'azienda.

Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto secondo quanto qui di seguito previsto.
2. la percentuale effettiva dell'importo del fondo di cui all'articolo 1 viene, pertanto, rideterminata in relazione agli importi a base di gara, secondo i seguenti coefficienti moltiplicativi:
 - per importi oltre 40.000,00 Euro e fino a 1.000.000 di Euro: coeff. 1,00
 - per importi oltre a 1.000.000,00 di Euro e fino a 2.500.000 di Euro: coeff. 0,95
 - per importi oltre 2.500.000,00 di Euro e fino a 5.000.000,00 di Euro: coeff. 0,90
 - per importi oltre 5.000.000,00 di Euro e fino a 10.000.000,00 di Euro: coeff. 0,85
 - per importi oltre 10.000.000,00 di Euro: coeff. 0,80

Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, determinato secondo i criteri e coefficienti di cui al precedente art. 16, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Responsabilità	Percentuale
1) Figura del Responsabile unico del procedimento e personale collaboratore	35%
2) Programmazione della spesa	5%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità <i>(da ripartire fra direttore/trice esecuzione e personale collaboratore)</i>	40%
Totale servizi/forniture	100,00%

CAPO IV - Norme comuni

Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 40% dell'aliquota prevista per la funzione.

Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per il personale dipendente interno è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il/la Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Il personale responsabile delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la

dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - Criteri di riduzione incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed al personale collaboratore è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata nel presente articolo.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al/alla direttore/trice lavori e al suo personale collaboratore e al/alla collaudatore/trice), al/alla Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al/alla Collaudatore/trice, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella riportata nel presente articolo.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e del relativo personale collaboratore, è ridotto di una quota come determinata nella tabella riportata nel presente articolo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 23 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella.
2. Ai fini della attribuzione il/la Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;

3. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del/della Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'organo amministrativo o all'amministratore delegato della AFC TORINO S.p.A
5. Con cadenza periodica (almeno semestrale) verrà effettuata una valutazione in sede sindacale al fine di verificare la corretta applicazione dei suddetti principi.

Art. 24 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 25% sulla percentuale più bassa:
 - a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (art. 31, c.3);
 - b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
 - c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore/trice dell'esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n.1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore/trice dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett.d).

Art. 25 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di personale collaboratore o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al/alla responsabile dell'attività.
3. Con cadenza periodica (almeno semestrale) verrà effettuata una valutazione in sede sindacale al fine di verificare la corretta applicazione dei principi di ripartizione e attribuzione funzioni.

Art. 26 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di una persona dipendente addetto alla struttura, il/la subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal/dalla dirigente o responsabile del servizio.

Art. 27 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è disposta tramite atto adottato dal/dalla Dirigente e/o dall'Amministratore Delegato, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli eventualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Condizione per la liquidazione delle quote incentivi derivanti dalla fase di progettazione, predisposizione degli atti di gara e delle relative procedure è la sottoscrizione del contratto di appalto.
3. Condizione per la liquidazione delle quote relative alla direzione lavori e collaudo/regolare esecuzione è l'approvazione dello stato finale e l'esecuzione dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
4. La liquidazione delle quote incentivo spettanti avviene entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello di maturazione
5. L'Area Personale & Organizzazione dell'Azienda, previa verifica delle funzioni svolte dal personale singolarmente partecipante alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Ai fini della liquidazione, il/la Dirigente/Responsabile, predisponde una scheda per ciascuna persona addetta alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

Art. 28 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 29 - Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno alla singola persona, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 30 - Informazione e confronto

1. L'Area Personale & Organizzazione dell'Azienda fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai

compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni; non potranno, peraltro, essere considerati gli incarichi affidati sulla base di procedure bandite successivamente all'entrata in vigore del Codice, ma del tutto conclusi anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento (cfr. Parere Consiglio di Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione 23.02.2021).
2. E', altresì, esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Per le attività prestate nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 valgono i criteri di liquidazione e le compensazioni pattuite in sede di contrattazione decentrata integrativa come da verbale di accordo da sottoscrivere entro il termine di 3 (tre) mesi dalla approvazione del presente Regolamento in CdA.